



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE
Ufficio concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: indizione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, in attuazione del "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all'articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010" indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020 (CODICE BANDO: 2024-RTDB-II_PS_02)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge 15/04/2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.P.R. 03/05/2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24 comma 3;

VISTO il D.M. 25/05/2011, n. 243 "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il D.M. n. 662 del 01/09/2016 “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B), della Legge 30/12/2010, n. 240” come da ultimo integrato dal D.M. n. 372/2017;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018;

VISTO il D.L. 29/10/2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019, n. 159 relativo a “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” con cui, fra l’altro, vengono apportate modifiche agli artt.16 e 24 della Legge 240/2010;

VISTO il D.M. n. 456 del 10/05/2022 di definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art 18 comma 1 lettera b) della Legge 240/2010;

VISTO il Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge 11/9/2020 n. 120;

VISTA la Legge 30/12/2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto-Legge 31/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni in Legge 20/12/2021 n. 309 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 86/2023 del 18/01/2023 di emanazione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240”;

VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”, e, in particolare l’art. 2, comma 3;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”;

VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con il quale era stata attivata una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Secondo Piano Straordinario 2020);

CONSIDERATO che a conclusione della predetta procedura era stato giudicato idoneo il Dott. Rocco FRONDIZI, il quale aveva preso servizio a decorrere dal 28/10/2022;

CONSIDERATO che il Ricercatore predetto ha, successivamente alla presa di servizio, dato le dimissioni con decorrenza 20/02/2023;

VISTA la delibera del 05/06/2023 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, date le dimissioni del dott. Rocco FRONDIZI, ha richiesto l’attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023/9.10 del 23/06/2023 con la quale è stata approvata la suddetta proposta di attivazione;



VISTO il D.R. Rep. n. 1357/2023 del 31/08/2023 con il quale è stata disposta nuovamente l'indizione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa;

PRESO ATTO che la succitata procedura ha avuto esito negativo in quanto nessuna/nessun candidata/o ha raggiunto il punteggio minimo di 70 punti;

VISTO che, con delibera del 18/04/2024, il Consiglio di Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, alla luce di quanto sopra illustrato, ha ritenuto di chiedere nuovamente l'indizione della procedura selettiva in oggetto;

VISTO il DRU n. 867/2024 del 07/05/2024 di approvazione della proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all'articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 - D.M. n. 856 del 16/11/2020;

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse assegnate dal Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010, di cui al D.M. 856/2020 del 16/11/2020, che si sono rese nuovamente disponibili con la cessazione e quindi con il mancato passaggio a Professore associato del Dott. Rocco FRONDIZI;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. È indetta la sotto descritta procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, in attuazione del Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all'art. 24, Comma 3, Lettera B) della L. 240/2010 (D.M. n. 856 del 16/11/2020):

DIPARTIMENTO	<i>DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA</i>
SEDE	<i>NOVARA e ALESSANDRIA</i>
SETTORE CONCURSALE <i>nelle more dell'entrata in vigore del DM di definizione dei Gruppi Scientifico Disciplinari</i>	<i>13/B1 ECONOMIA AZIENDALE</i>
PROFILO - S.S.D.	<i>SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE</i>
ATTIVITÀ DI RICERCA	<i>La Ricercatrice/Il Ricercatore svolgerà attività di ricerca in merito all'applicazione dei principi e metodi dell'Economia Aziendale alle imprese e al sistema delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, con riferimento: a) ai sistemi informativi aziendali (in particolare, i sistemi contabili, di programmazione e controllo);</i>



	<p><i>b) alla valutazione economica e gestione delle tecnologie;</i> <i>c) alle relazioni tra imprese e aziende e amministrazioni pubbliche e tra queste e gli stakeholder.</i></p> <p><i>Nella generale attività di ricerca in ambito economico aziendale, una focalizzazione verrà rivolta allo studio delle aziende (pubbliche e private) operanti nel settore sanitario e alle imprese fornitrici di tecnologie sanitarie.</i></p>
ATTIVITÀ DIDATTICA	<p><i>L'attività didattica, in coerenza con la programmazione didattica annuale, riguarderà lo svolgimento dei corsi dell'area disciplinare. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore.</i></p> <p><i>Il monte ore/annuo previsto per le attività di didattica frontale è di norma di 80 ore/anno.</i></p>
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA	<p><i>Gli obiettivi contemplano pubblicazioni con impatto scientifico significativo, partecipazione a congressi internazionali e nazionali, mantenimento o avvio di collaborazioni scientifiche internazionali</i></p>
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE	12
LINGUA STRANIERA OGGETTO DELLA PROVA ORALE	<i>Lingua inglese (oggetto della prova orale)</i>

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione, i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del Diploma di specializzazione medica.
2. Alla presente selezione possono partecipare i soggetti che, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca abbiano:
 - conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima o di seconda fascia
oppure
 - abbiano usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi:
 - a) di contratti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera A, L. 240/2010;
 - b) di assegni di ricerca ex art. 51 comma 6, L. 449/97 o ex art. 22, L. 240/2010;
 - c) di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, L. 398/1989 o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
 - d) di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 04/11/2005, n. 230.
3. Ai fini della maturazione del suddetto periodo minimo i servizi prestati per le voci a) b) c) e d) sono cumulabili.
4. Per i settori interessati, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso del Diploma di specializzazione medica.
5. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario allegare, pena l'esclusione dalla procedura:



- il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980,
oppure

- il provvedimento di riconoscimento del proprio titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 206/2007, modificato con D.lgs. 15/2016 (per titoli UE) e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE),
oppure

- nelle more del rilascio del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio, da parte degli organi preposti, la ricevuta dell'istanza di richiesta del riconoscimento stesso.

Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca (e contestualmente prendere contatti con l'Ufficio concorsi) entro 15 giorni dall'approvazione degli atti della procedura, per la conclusione della procedura di riconoscimento del titolo di studio. Per maggiori informazioni sulle procedure di riconoscimento dei titoli esteri, si suggerisce di consultare l'apposta sezione del sito web del [CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche](#).

6. La determina di equivalenza del titolo straniero deve essere posseduta all'atto dell'assunzione.

7. Il candidato, nel Curriculum Vitae, redatto preferibilmente in lingua italiana, deve riportare analiticamente la tipologia dei contratti, assegni o borse post dottorato svolti. Per la verifica della corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane ed estere si fa riferimento al D.M. 662/2016, come integrato dal D.M. n. 372/2017.

8. Non possono partecipare alle procedure di selezione:

a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda hanno un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

9. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 3

PRESENTAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare alla selezione il candidato compila la domanda esclusivamente in via telematica mediante l'apposita piattaforma, accessibile alla pagina: <https://pica.cineca.it/uniupo>.

2. La procedura di presentazione della domanda deve essere conclusa, a pena di esclusione, **entro le ore 15:00** del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".

3. È possibile accedere all'applicazione informatica:



- registrandosi sul portale PICA/CINECA dall'URL: <https://pica.cineca.it/login> (oppure autenticandosi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE, REFEREES, PICA);
- utilizzando le proprie credenziali SPID.

4. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

5. Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico (**ID**) che, unitamente al codice del concorso deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

6. Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la residenza;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- d) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- f) di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese;
- g) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/01/1957, n. 3;
- i) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore universitario di prima o seconda fascia o Ricercatore Universitario, ancorché cessato dal servizio;
- j) di non aver avuto contratti in qualità di Assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 Legge n. 240/2010 con l'Università del Piemonte Orientale o con altri Atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- k) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di non trovarsi nella predetta situazione;
- l) (per i candidati riconosciuti disabili) di aver necessità di eventuali ausili o tempi aggiuntivi in sede di svolgimento della discussione pubblica;
- m) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e di posta elettronica e/o di PEC.
- n) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni urgenti inerenti alla procedura concorsuale. Il sopra citato indirizzo e-mail sarà l'unico canale di comunicazione diretta con i singoli candidati nel corso della fase concorsuale, nonché, successivamente alla stessa, con i



vincitori e gli idonei, ove chiamati, fino al momento della stipula del contratto di lavoro. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata via email all'Ufficio Concorsi al seguente indirizzo (concorsi@uniupo.it).

Alla domanda di partecipazione la candidata/il candidato deve allegare nell'apposita sezione del portale, la seguente documentazione:

- a) copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- b) copia del Curriculum Vitae, redatto ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000, redatto preferibilmente in lingua italiana (o in alternativa, in lingua inglese) nel quale siano riportate in maniera precisa e dettagliata le attività didattiche, scientifiche e di ricerca svolte;
- c) le pubblicazioni scientifiche da sottoporre a valutazione nel numero massimo indicato dal bando con relativo elenco.

7. I file allegati devono essere caricati in formato PDF con dimensione massima di 30 MB.

8. La domanda di partecipazione deve essere perfezionata e presentata unicamente con le modalità indicate nel bando e nelle linee guida pubblicate all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf>.

9. Una volta presentata la domanda e ricevuta la e-mail di conferma, non è più possibile effettuare modifiche; il candidato può però, se ancora nei termini di scadenza del bando, ritirare la domanda (cliccando nella pagina iniziale il tasto "Ritira/Withdraw") e presentarne una nuova.

10. Per la segnalazione di problemi di ordine tecnico è necessario contattare il supporto tecnico dedicato compilando il *form* presente sulla pagina: <https://pica.cineca.it/uniupo>.

ART. 4

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato dal bando.
2. Sono considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. I testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell'editore.
4. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera, ad eccezione di quelle in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi consentiti, dichiarata conforme al testo originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
5. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
6. Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e, successivamente, dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

ART. 5

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea;



b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

2. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. Le/i candidate/i sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti necessari.

2. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:

- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
- la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando;
- l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 2 del bando relative al riconoscimento del titolo di studio estero.

3. L'Amministrazione può disporre con decreto motivato del Rettore, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione.

ART. 7

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

1. La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva intervenuta dopo la scadenza del bando deve essere trasmessa, unitamente ad un documento di identità, mediante posta elettronica all'indirizzo: concorsi@uniupo.it oppure mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it.

2. La rinuncia di partecipazione alla selezione ha effetto a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, la Commissione giudicatrice è composta da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, la Commissione giudicatrice potrà essere composta anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale.



2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione scientifica:

- a) per i Professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;
- b) per i Professori di seconda fascia, è richiesto il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia ovvero, il possesso dei requisiti previsti per l'abilitazione ai ruoli di Professore di prima fascia.

3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all'Ateneo; uno dei componenti, Professore di prima o seconda fascia, è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura; i restanti due componenti, più un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale, nell'ambito di una rosa di cinque Professori esterni all'Ateneo (di cui quattro di prima fascia e uno di seconda fascia) individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati commissari effettivi, il terzo sorteggiato è designato commissario supplente.

4. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte della Commissione:

- a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;
- b) coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016, n. 76;
- c) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);
- d) coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale. Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati.

5. La Commissione giudicatrice è nominata con apposito Decreto Rettorale, pubblicato all'Albo on line. Dalla data di pubblicazione all'Albo on line decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

ART. 9

LAVORI DI VALUTAZIONE

1. La selezione si svolge mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce i criteri per la valutazione preliminare dei candidati ai sensi del D.M. n. 243 del 25/05/2011, nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:



- a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 10 e 25;
 - b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 60 e 85;
 - c) attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.
4. La somma dei punteggi delle voci a) e b) o, se prevista la valutazione dell'attività clinica, delle voci a), b) e c) deve essere pari a 100.
 5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno 70 punti.
 6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
 7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l'espressione di un motivato giudizio collegiale analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per sostenere una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
 8. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica, attribuisce ai titoli e ciascuna delle pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza, pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova.
 9. La validità della graduatoria è limitata alla copertura del posto bandito. Nella sola ipotesi in cui i candidati chiamati non prendano servizio questa verrà estesa ai candidati successivi.
 10. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni. I colloqui si possono svolgere alternativamente in modalità telematica o in presenza, non sono consentite modalità miste.
 11. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. Il calendario concorsuale è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo: <https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato>, con un preavviso di almeno 20 giorni sullo svolgimento della discussione pubblica e della prova di accertamento delle competenze linguistiche.
2. La pubblicazione dell'avviso costituisce notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla discussione è considerata come manifestazione di volontà di rinunciare alla selezione.

ART. 11

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA



1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la graduatoria di merito.
3. Il Dipartimento entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.
4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata entro la suddetta data, può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione.
5. Il Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, può stabilire di non procedere alla chiamata, dandone congrua motivazione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, può considerare la possibilità di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli.
6. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO

1. Il candidato vincitore, in seguito all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il candidato può richiedere il differimento della presa di servizio per giustificati motivi, per un massimo di 90 giorni.
2. Il contratto è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore e riporta le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
 - d) le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - e) le attività di ricerca anche nell'ambito del progetto/programma indicato nel bando di selezione;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) le cause di risoluzione del contratto.
3. L'inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio.
4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
5. I contratti non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente alla struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
6. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto da sottoscrivere, superi complessivamente i 12 anni,



anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti di tipologia B, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei Professori associati. I titolari dei contratti di tipologia B possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

ART. 13

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La Ricercatrice/Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché attività assistenziale (se di Area medica).
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal Dipartimento di appartenenza.
4. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca.
5. La Ricercatrice/Il Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno svolge attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno. La Ricercatrice/il Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolge attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.
6. L'attività didattica svolta è attestata mediante:
 - a) la compilazione, nei termini stabiliti dall'Ateneo, degli appositi "registri on line delle lezioni";
 - b) la compilazione dei "registri on line delle attività didattiche" che devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico.
7. Nel caso in cui all'esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso.
8. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della Legge 240/2010.

ART. 14

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE

1. I contratti sono incompatibili con la contestuale titolarità di:
 - a) qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato presso altri enti pubblici o privati;
 - b) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - c) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di Legge in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Ai Ricercatori è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito dall'Ateneo in materia.



ART. 15

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, in via ordinaria, nel terzo anno del contratto, il Consiglio del Dipartimento può proporre la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore associato, del titolare del contratto di tipologia B che sia in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto.
2. Il titolare del contratto di tipologia B, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, deve obbligatoriamente essere sottoposto a valutazione.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Dipartimento nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 344/2011. Sono oggetto di valutazione: le attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza missione nonché le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.
4. La procedura di chiamata di cui al presente articolo è attivata con apposito Decreto Rettorale a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
5. La Commissione giudicatrice (formata con le medesime modalità previste dal precedente art. 8), stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un punteggio alle attività oggetto di valutazione.
6. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:
 - a) per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 20 e 30;
 - b) per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 70;
 - c) per le attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10;
 - d) per le attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.La somma dei punteggi delle voci a), b), c) e d) ovvero di a) b) e c) deve essere pari a 100.
7. La valutazione si intende positiva se il Ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
8. La Commissione giudicatrice può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo.
9. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia del titolare del contratto di tipologia B, valutato positivamente dalla Commissione.
10. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata del titolare del contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia B nel ruolo di Professore di seconda fascia.
11. La nomina in ruolo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
12. In deroga a quanto definito al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento interessato, nei limiti delle risorse disponibili, può richiedere di anticipare, dopo il primo anno del contratto del Ricercatore, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto, l'inquadramento nella qualifica di Professore associato.
13. In tale caso la valutazione del candidato comprende anche lo svolgimento di una prova didattica. Il decreto di avvio della procedura determina, secondo le indicazioni del Dipartimento, anche le modalità di svolgimento della prova didattica. La prova didattica concorre al punteggio



complessivo finale relativamente all'elemento a) di cui al precedente comma 6 fino ad un massimo di 20 punti.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell'Università del Piemonte Orientale.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie.

ART. 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è la Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie. Per informazioni rivolgersi a: Settore Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi (tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it).

ART. 18

PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il bando è reso disponibile, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami" all'Albo on line e sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it sezione concorsi). L'avviso del bando è inoltre pubblicato sul sito del MUR <https://bandi.miur.it/>.
2. Comunicazione di avvenuta indizione della procedura è inoltre pubblicato sul sito web dell'Unione Europea: <https://euraxess.ec.europa.eu/>.
3. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR Piemonte o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE
GIURIDICA DEL PERSONALE
(LUCA BRANCATO)

VISTO

LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018)

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy"), l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ("l'Ente") La informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Ente della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare l'osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all'indirizzo mail dpo@uniupo.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell'art. 2-ter del Codice



Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell'art. 2-sexies del Codice Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università o in base a specifici obblighi di legge i dati personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell'ambito delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di accedere ai dati;
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, altri enti, al fine della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DI DATI DALL'ESTERO

I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all'estero.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti alla procedura di concorso saranno conservati in base alle disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica normativa.

DIRITTI

A. ELENCO DEI DIRITTI

Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati:

Diritto di accesso ai dati personali

Diritto di rettifica

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. "Diritto all'oblio")

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

B. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati.

In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali.

In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione



**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000)**

IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ (PROV. _____) IL _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Luogo e data

**FIRMA
(autografa leggibile)**

Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si rimanda alla normativa vigente in mater